



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855
e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circolare n. 19

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA
Agli Atti

Oggetto: DIRETTIVA contenente "Prime disposizioni vigilanza alunni".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. 2017 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione;

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2023/2024 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e al termine delle lezioni dall'aula all'uscita dall'edificio;
- 3) Vigilanza dei collaboratori scolastici;
- 4) Vigilanza durante i cambi turni dei docenti;
- 5) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 6) Vigilanza nelle entrate posticipate e uscite anticipate;
- 7) Vigilanza nell'uso delle attrezzature;
- 8) Norme di comportamento degli alunni, utenti esterni;
- 9) Disposizioni finali.

1 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli alunni. La responsabilità del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento ingiustificato.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per validi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo professionale.

2 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO

L'entrata degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo autorizzazione del Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. E' compito del collaboratore scolastico vigilare sulla predetta disposizione, coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita.

3 VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assoluto e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare vigilanza costante durante l'utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni.

I collaboratori scolastici, sono inoltre tenuti a garantire la massima sorveglianza degli alunni in prossimità di scale, finestre e porte di ingresso.

4 VIGILANZA DURANTE I CAMBI TURNI TRA I DOCENTI

Durante il cambio turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a supportare i docenti vigilando sulle aule interessate al cambio, ciò al fine di garantire una continua vigilanza.

I docenti si sposteranno nelle varie aule senza gravare sul personale non docente la sorveglianza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, collaborando con il personale amministrativo.

5 VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concordano agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e sempre uno alla volta controllandone il rientro.

I collaboratori scolastici vigileranno sulle permanenze nei servizi igienici intervenendo in caso di comportamenti non corretti.

6 VIGILANZA SULL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificatamente previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. A tal fine si precisa che i

docenti devono controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.
Ogni problematica dovrà essere tempestivamente segnalata al Dirigente Scolastico.

7 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, UTENTI ESTERNI

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola e le entrate/uscite.

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori (anche attraverso la compilazione dell'apposito registro), accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni;
- in caso di situazioni urgenti, il collaboratore scolastico, dovrà segnalare all'ufficio di segreteria.

8 DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la presenza nei locali dell'istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsiasi persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Daniele Stefano Bonomi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art. 3 c.

